

(N. 820)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1954 (V. Stampato N. 1200)*

d'iniziativa dei Deputati BONOMI, TRUZZI, ZANONI, BURATO e GOZZI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 NOVEMBRE 1954

Norme interpretative dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476,
e dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476, e l'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, prorogato con la legge 16 giugno 1951, n. 435, per l'annata agraria 1950-51 e con la legge 11 luglio 1952, n. 765, per l'annata agraria 1951-52 e seguenti, sino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, devono interpretarsi nel senso che la riduzione del 30 per cento del canone si applica, nella detta misura, tanto sul canone risultante dalla conversione in denaro, quanto sul canone pagato direttamente in natura.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.